



DELEGAZIONE PROVINCIALE **VIBO VALENTIA**

VIA G. FORTUNATO
89900 VIBO VALENTIA, IT

www.crcalabria.it

cp.vibovalentia@lnd.it
vibovalentia@pec.crcalabria.it

0963 1951830



ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 9 del 30 Luglio 2026

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
- 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA**

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 7 Luglio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Antonio	STONGOLI	COMPONENTE

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 23 (s.s.2025/2026) a carico:
della Società A.S.D. Pizzo**

per rispondere

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal presidente Marino Holmo

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare n. 306pf25-26, avente ad oggetto:
"Accertamenti in merito all'apocriefa della firma riferibile al tecnico sig. Michele Corona apposta sulla dichiarazione di prestazione di natura volontaria per la A.S.D. Pizzo, nonché sulla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2024 - 2025";
Esaminati gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;
Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, tra i quali appaiono assumere particolare rilevanza dimostrativa:
1) Segnalazione del sig. Michele Corona inviata alla Procura Federale in data 7.10.2025, con i seguenti allegati:
- Richiesta di tesseramento del tecnico del 10.11.2024 per la società A.S.D. Pizzo;
- Dichiarazione di prestazione di natura volontaria per la stagione sportiva 2024 - 2025 per la società A.S.D. Pizzo, del 14.11.2024;

- Richiesta di tesseramento tecnico per la stagione sportiva 2021 – 2022 per la società A.S.D. Real Gerocarne, del 22.1.2022;
- Contratto con la A.S.D. Real Gerocarne per la stagione sportiva 2021 – 2022, del 22.1.2022;
- Screenshot delle conversazioni whatsapp intercorse tra il sig. Michele Corona ed il sig. Marino Holmo, presidente della società A.S.D. Pizzo;
- Attestazione di partecipazione al corso di aggiornamento UEFA B del tecnico sig. Michele Corona;
- Ricevute di pagamento dell'iscrizione all'albo per la stagione sportiva 2025 – 2026;
- Richiesta di copia delle distinte di gara del campionato Under 17 provinciali della stagione sportiva 2024 - 2025;
- 2) Fogli censimento della società A.S.D. Pizzo per le stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026;
- 3) Estratto della posizione di tesseramento del tecnico sig. Michele Corona per la stagione sportiva 2025 - 2026;
- 4) Distinte di gara della squadra della società A.S.D. Pizzo militante nella categoria Under 17 relative alla stagione sportiva 2024-2025;
- 5) Verbale di audizione del 27.10.2025 del sig. Michele Corona, tecnico abilitato UEFA B;
- 6) Verbale di audizione dell'11.11.2025 del sig. Nicola Galloro, presidente della società A.S.D. Pizzo;
- 7) Verbale di audizione dell'11.11.2025 del sig. Matteo Boragina, dirigente tesserato per la società A.S.D. Pizzo;
- 8) Verbale di audizione del 14.11.2025 del sig. Marino Holmo, presidente della A.S.D. Pizzo.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del sig. Michele Corona, tecnico abilitato UEFA B, con la quale viene evidenziata la non veridicità delle firme a lui riconducibili apposta in calce alla "Richiesta di Tesseramento Tecnico" per la società A.S.D. Pizzo nella stagione sportiva 2024 -2025 ed alla "Dichiarazione di prestazione di natura volontaria".

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, ed in particolare dall'esito delle audizioni svolte, è emerso che il presidente della A.S.D. Pizzo sig. Marino Holmo ha apposto la firma non veridica del sig. Michele Corona in calce alla richiesta di tesseramento dello stesso quale allenatore della società A.S.D. Pizzo per la stagione sportiva 2024/2025 ed in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria, provvedendo altresì al deposito di tali atti nel sistema Federale in data 15.11.2024.

Quanto appena evidenziato è stato inequivocabilmente confermato dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati nel corso dell'attività inquirente svolta, ed in particolare da quelle rese dallo stesso sig. Marino Holmo, presidente della A.S.D. Pizzo, che nel corso della sua audizione da parte della Procura Federale del 14.11.2025 ha ammesso di aver apposto materialmente le firme non veridiche del sig. Michele Corona in calce alla richiesta di tesseramento tecnico" dello stesso per la stagione sportiva 2024 - 2025 ed alla "Dichiarazione di prestazione di natura volontaria"; lo stesso presidente, inoltre, con pieno valore ulteriormente confessorio ha anche riferito di aver depositato tali documenti nel sistema federale.

Il sig. Marino Holmo, in particolare, ha dichiarato espressamente quanto segue sul punto: "Confermo di aver apposto io materialmente la firma del tecnico Michele Corona sui documenti depositati in F.I.G.C. Questo è accaduto in quanto il contratto originale, sottoscritto dal Sig. Corona nel mese di settembre, era stato smarrito. Per evitare che tale disorganizzazione apparisse evidente al tecnico, ho proceduto alla firma dei nuovi documenti. A riprova di ciò, il tesseramento è stato registrato in F.I.G.C. in data successiva, nel mese di novembre 2025".

Rilevato che il sig. Marino Holmo, in proprio ed in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pizzo, ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del C.S.;

Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 343/AA del 11 febbraio 2026 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Pizzo prevedeva l'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di euro 1.000,00 (mille/00);

Rilevato, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 526/AA del 21 maggio 2026 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la A.S.D. Pizzo, in quanto tale società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento;

Rilevato, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022, nonché CFA n. 07/CFA-2023-2024);

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Davide di Pantaleo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Veronica Ottaviani;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- la Società A.S.D. Pizzo per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal presidente sig. Marino Holmo descritti nel capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata, che qui di seguito viene riportato: "sig. Marino Holmo, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pizzo: violazione dell'art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 38, comma 1, delle NOIF per avere apposto in calce alla richiesta di tesseramento del sig. Michele Corona quale allenatore della società A.S.D. Pizzo per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonché in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria tra tale tecnico e la società A.S.D. Pizzo, le firme non veridiche dello stesso".

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 7 luglio 2026 è presente il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

Il Vicepresidente dell'A.S.D. Pizzo, Pietro La Porta, ha formalizzato l'indisponibilità a partecipare alla seduta a causa di sopraggiunte problematiche di salute.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento.

Da ultimo ha formulato la seguente richiesta per la società A.S.D. Pizzo: ammenda di € 1.300,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

P.Q.M.

irroga alla società A.S.D. PIZZO l'ammenda di € 1.300,00.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SEGRETERIA

IL SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL 30 LUGLIO 2026
